



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il giudice designato;

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare *ante causam* iscritto al n. 22479/2025, promosso da

Parte_1 **N. 164/2024 (C.F./P.I.**
P.IVA_1 , in persona del Curatore, Dott.ssa *Controparte_1* , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Abatecola (C.F. *C.F._1*), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Valadier n. 39 (Fax: 06.84017125 – Pec: *Email_1* , quale domicilio digitale ex art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012, al quale trasmettere tutte le notificazioni e le comunicazioni relative al presente giudizio), giusta procura in calce al presente atto e provvedimento del Giudice Delegato in atti

RICORRENTE

CONTRO

CP_2 (C.F.: *CodiceFiscale_2*) elett.te dom.ta a Roma, in Via Franco Michelini Tocci n. 50, presso e nello studio dell'Avv. Marco Visconti , che la rappresenta e difende , in forza di procura in atti

Parte_2 **(C.F. *C.F._3*** rappresentato e difeso dall'Avvocato Ilario D'Apolito del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma , Via Carlo Poma n. 2,

Controparte_3 **(C.F.: *C.F._4***), residente e domiciliato in Frosinone, Via Cisterna n. 29, *Parte_3* , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Banfi del Foro di Frosinone, ed elettivamente domiciliato nello studio del predetto difensore in Frosinone, Via Tommaso Landolfi n. 175

Daniele Giacomo, *CodiceFiscale_5*, elettivamente domiciliato alla Via Lucrezio Caro, 62 presso lo studio dell'Avv. Sabina Ciccotti, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giovanni Giuffrè (*CodiceFiscale_6*, telefax: 06 5927055 domicilio digitale pec: *Email_2*) giusta procura estesa in calce ed allegata al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e notifiche relative al presente giudizio ai sopra indicati indirizzi digitali

Controparte_4 **C.F.:** *C.F._7*, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pasquini

Parte_4, (**c.f.** *C.F._8*), rappresentato e difeso, in via disgiunta, dagli Avvocati Prof. Mario Bussoletti ed Elena Tarli del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Prof. Mario Bussoletti sito in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n. 22/A, giusta procura speciale alle liti

Parte_5 (C.F. *C.F._9*, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Marco Femminella del Foro di Chieti e Marco Spagnuolo del Foro di Pescara,

Parte_6, (C.F. *C.F._10* rappresentata e difesa dal prof. avv. Michele Vietti (C.F. *C.F._11* ed elettivamente domiciliata presso di lui in Roma, Via Salaria n. 44.

RESISTENTI

premessso in fatto:

-Con ricorso *ante causam* ex art. 671 c.p.c., la *Parte_1* [...] N. 164/2024 in persona del Curatore, deduceva quanto segue:

la società *Parte_1* era stata costituita in data 11 gennaio 2012 e svolgeva attività di intermediazione assicurativa; il capitale sociale, in origine pari a Euro 10.000,00, era stato sottoscritto da *Parte_7*, titolare di una quota pari al 99% del capitale sociale (corrispondente a nominali Euro 9.900,00) e da *Parte_7*, titolare di una quota pari all'1% del capitale sociale (corrispondente a nominali Euro 100,00);

con atto in data 7 maggio 2014, *Parte_7* aveva ceduto il 24% della propria quota di partecipazione a *Controparte_5* e aveva costituito in favore di *Parte_8* diritto di usufrutto vitalizio su una parte della residua quota di partecipazione al capitale sociale (nei limiti del 50%), per l'importo corrispondente al valore nominale di Euro 5.000,00;

per effetto di tali variazioni *Parte_7* risultava titolare di una quota pari al 25% del capitale sociale e nudo proprietario di una quota pari al 50%; *Parte_8* risultava titolare in usufrutto vitalizio di una quota pari al 50% del capitale sociale; *Controparte_5* risultava titolare di una quota pari al 25% del capitale sociale.

con atto a rogito del Notaio Dott. *Persona_1* in data 7 maggio 2014, l'assemblea straordinaria dei soci deliberava la trasformazione di *Parte_1* nella forma giuridica della società per azioni, con contestuale aumento del capitale sociale sino a Euro 120.000,00

(rappresentato da 120.000 azioni del valore nominale pari a Euro 1,00) sottoscritto dai soci in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

con atto in data 21 ottobre 2014, la totalità delle azioni detenute dal Signor *Controparte_5* (pari a 30.000) era stata ceduta in favore della Signora *Parte_8* la quale aveva rinunciato al diritto di usufrutto costituito in suo favore dal Signor *Parte_7* (con atto in data 27 aprile 2017) e, in seguito, trasferito le proprie azioni in favore della società "Global Equity Partners Pte. *CP_6*", risultando, infine, il capitale sociale di Olimpia Agency S.p.A. detenuto dal Signor *Parte_7* (nella misura di 90.000 azioni) e da "Global

a far data dalla costituzione, avvenuta, in data 11 gennaio 2012, e sino al 13 dicembre 2016, l'amministrazione e la gestione della società erano state affidate al Signor *Parte_7*.

Successivamente, la gestione era stata affidata al Consiglio di amministrazione costituito dai Signori:

- (i) *Parte_7*, quale Presidente in carica dal 13 dicembre 2016 sino al 11 dicembre 2019;
 - (ii) *Parte_5* quale Consigliere in carica dal 13 dicembre 2016 al 13 dicembre 2017;
 - (iii) *Parte_6* quale Consigliere in carica dal 13 dicembre 2016 al 18 aprile 2018 e per il periodo dal 4 febbraio 2019 sino al 11 dicembre 2019;
 - (iv) *Controparte_4* quale Consigliere in carica dal 13 dicembre 2017 al 4 febbraio 2019;
 - (v) *Parte_4*, quale Consigliere in carica dal 18 aprile 2018 sino al 11 dicembre 2019.
- Quanto, invece, all'organo di controllo si evidenziava che quest'ultimo, a far data dal 30 giugno 2016 (data di dimissione dei membri del Collegio sopra indicati) e sino al 7 aprile 2021 (data in cui il Collegio sindacale è stato soppresso con delibera assembleare in pari data), *Parte_2* aveva ricoperto la carica di Presidente, mentre *Controparte_3* e Giacomo Daniele erano stati nominati Sindaci effettivi e *Persona_2* e *Persona_3* Sindaci supplenti.

Per il periodo dal 7 maggio 2014 sino al 30 giugno 2016, era stato composto dal Signor *Pt_9* [...] quale Presidente, dai Signori *Parte_10* C.F. Ruolo Periodo

La procedura di liquidazione rappresentava che, all'esito dell'esame tecnico della documentazione acquisita, aveva riscontrato le seguenti condotte distrattive, volte alla dissipazione del patrimonio sociale, gravemente dannose per la società e per i creditori sociali – per un importo complessivo pari a Euro 3.596.789,15:

a) riconoscimento di compensi estremamente sproporzionati rispetto alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa corrisposti in favore dell'organo amministrativo: In particolare, dall'analisi dei libri sociali acquisiti dalla Curatela era emerso che, nel periodo dal 2017 al 2019, l'assemblea dei soci aveva deliberato compensi in favore dell'organo amministrativo per complessivi Euro 2.369.000,00 così suddivisi: (i) Euro 835.000,00 per l'anno 2017; (ii) Euro 904.000,00 per l'anno 2018; (iii) Euro 630.000,00 per l'anno 2019.

Evidenziava la ricorrente che i compensi deliberati in favore del Signor *Parte_7* [...] (quale Presidente del Consiglio di amministrazione) erano risultati pari a circa il 17% del totale complessivo dei ricavi consuntivati dalla società nel periodo 2017- 2019,

mentre nel corso del 2019 erano giunti persino ad assorbire il 41% dei ricavi stessi; che inoltre tali compensi risultavano del tutto sproporzionati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In definitiva, non vi era dubbio che la scelta di corrispondere compensi dell'entità rappresentata in favore dell'organo amministrativo era stata del tutto irragionevole e, in ogni caso, sproporzionata (nella misura di Euro 1.582.459,00) rispetto all'ammontare del fatturato annuo dell'impresa, nonché alla dimensione economica e finanziaria di quest'ultima, costituiva elemento integrativo di mala gestio e determinava un grave danno per la società e i creditori sociali.

Di tale danno doveva essere ritenuto responsabile, il Presidente del Consiglio di Amministrazione *Parte_7* - quale soggetto gestorio che aveva dato concreta attuazione (ed esecuzione) alle delibere assembleari e aveva percepito gli ingenti compensi -, in solido con i membri del Collegio sindacale in carica sia alla data di assunzione che di esecuzione delle delibere assembleari, Signori *Parte_2*, *Controparte_3* e Giacomo Daniele, per non aver impedito tale condotta, omettendo di compiere tutte le iniziative anche giudiziali loro riservate.

b) Sulle ingenti spese non inerenti all'oggetto sociale e addebitate alla Società.

Dall'esame dei libri giornali e dei partitari contabili relativi agli anni 2017-2019 e dalla documentazione sottostante acquisita dalla Procedura, il consulente della procedura di Liquidazione ha accertato una serie di spese del tutto estranee all'oggetto sociale, avendo appurato che *Parte_7* aveva distratto ingenti disponibilità liquide della *Parte_1* avendo attinto dal patrimonio aziendale risorse in quantità significative, per proprie esigenze personali di natura quotidiana cagionando, per l'effetto, un danno alla Società e ai creditori sociali pari alla somma delle spese effettuate per scopi estranei all'oggetto sociale durante il periodo dal 2017 al 2019, quantificato in complessivi Euro 792.230,00 (p. 22, relazione tecnica prodotta sub doc. 3).

Di tali distrazioni doveva essere ritenuto responsabile il *Parte_7* in solido con i membri del Collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti, Signori *Parte_2*, *Controparte_3* Giacomo Daniele.

c) Sui finanziamenti erogati in favore del socio Signor *Parte_7*

La procedura di liquidazione ha evidenziato che, in data 6 luglio 2017 e in data 6 novembre 2017, alla presenza dell'intero Collegio sindacale (composto dai Signori *[...]* *Parte_2*, *Controparte_3* e Giacomo Daniele), l'assemblea dei soci di *Pt_1* *[...]* aveva concesso in favore del Presidente del Consiglio di amministrazione (nonché socio nella misura pari al 75%), due finanziamenti infruttiferi per scopi esclusivamente personali (e, dunque, del tutto estranei all'oggetto sociale), rispettivamente dell'importo complessivo di Euro 260.000,00 e 950.000,00, ad un tasso di interesse peraltro particolarmente contenuto (ossia dell'1% annuo) e senza il rilascio alcuna garanzia.

Come ricostruito dal Consulente della Procedura (cfr. p. 24, relazione tecnica prodotta sub doc. 3), il socio *Parte_7* aveva provveduto a rimborsare alla Società nei tempi stabiliti soltanto il primo dei finanziamenti ricevuti, rimanendo debitore del finanziamento concessogli con delibera in data 6 novembre 2017 per l'importo di Euro 950.000,00, che, per contro, avrebbe dovuto essere rimborsato in un'unica soluzione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2018, poi prorogato sino al 31 dicembre 2019; il termine di rimborso di tale ultimo prestito era stato, difatti, più volte posticipato da parte dell'Assemblea dei soci di *Parte_1* che: con delibera del 28 giugno 2018, all'unanimità (ossia con il voto del Signor *Parte_7* e di Global Equity Partners Pte. *CP-* e alla presenza dell'intero Collegio sindacale.

Di tale danno doveva essere ritenuto responsabile non soltanto *Parte_7*, ma anche tutti i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo in carica al momento della concessione (ed erogazione) dei finanziamenti in esame, i quali non soltanto non si erano attivati per impedire che tali operazioni di finanziamento venissero realizzate, ma neppure si erano adoperati in alcun modo per il recupero del credito vantato nei confronti del Signor *Parte_7*, con ciò consentendo la dissipazione delle risorse.

d) Sul danno cagionato alla *Parte_1* a seguito della cessione del contratto di leasing immobiliare con Unicredit Leasing S.p.A.

Infine la procedura di liquidazione ha contestato, quale ulteriore ipotesi di mala gestio, la cessione del contratto di leasing immobiliare in essere con Unicredit Leasing S.p.A., formalizzata con atto concluso in data 11 giugno 2020, tra la *Parte_1* (cedente) e la Olimpia Managing Generale Agent S.r.l. (C.F./P.I. *P.IVA_2*, quest'ultima (cessionaria) rappresentata dall'amministratore unico Signor *Parte_7* [...] (cfr. doc. 25, relazione tecnica prodotta sub doc. 3).

Deduceva In particolare che, all'esito delle verifiche svolte dal Consulente, era emerso che tale cessione non è avvenuta a prezzi di mercato, determinando un pregiudizio per la società e per i creditori sociali quantificabile nella misura di Euro 252.281,24 (ossia in misura pari alla differenza tra il valore di mercato dei beni e il prezzo di cessione, al netto dei canoni di leasing non scaduti). Di tale danno doveva essere ritenuta responsabile la Signora *CP_2* nella qualità di liquidatore in carica al momento della cessione del contratto, in solido con i membri del Collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti, Signori *Parte_2*, *Controparte_3* e Giacomo Daniele.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Quanto al periculum, la ricorrente evidenziava, sotto il profilo oggettivo, che dalle verifiche svolte dal Curatore: (i) il Signor *Parte_7* non risultava intestatario di beni; (ii) il Signor *Parte_5* risultava proprietario di un locale cantina sito in Roseto degli Abruzzi (TE) e di un immobile sito in località Porto Rotondo (Olbia); (iii) la Signora *Parte_6* risultava proprietaria di un immobile sito in Termini Imerese (PA), mentre la Signora *Controparte_4* era titolare di una quota pari a 1/2 della piena proprietà di un box auto e di un immobile siti in Roma (RM), quest'ultimo gravato da ipoteca volontaria di Euro 253.104,00 iscritta in favore di Intesa SanPaolo

S.p.A.; (iv) il Signor *Parte_4* risultava essere nudo proprietario di un immobile sito in Roma (RM) e titolare di quote indivise (1/2) di diritti reali (usufrutto) di un casale sito in Corchiano (VT); (v) la Signora *CP_2* era proprietaria in regime di comunione legale di un locale cantina sito in Nerola (RM), gravato da accollo di un mutuo concesso da Unicredit S.p.A

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Evidenziata la sussistenza dei presupposti del fumus e del periculum, la procedura di liquidazione chiedeva disporsi il sequestro conservativo nei confronti di *Parte_7* [...], *Parte_5*, *Parte_6*, *Controparte_4*, *Parte_4*, *CP_2*, *Controparte_8*, *Controparte_3* e Giacomo Daniele sino alla concorrenza della somma pari almeno a Euro 3.596.789,15, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e ulteriori spese.

Si costituivano, con separate comparse, i resistenti, i quali –svolgendo analoghe difese– chiedevano in via preliminare dichiararsi l'improponibilità della domanda cautelare per l'esistenza di una clausola arbitrale; sempre in via preliminare eccepivano la prescrizione dell'azione; nel merito contestavano la sussistenza dei presupposti del sequestro.

^^^^^^

All'udienza del 30 giugno 2025 e con note autorizzate successive, la procedura di liquidazione precisava che in data 26.05.2025 era intervenuto un accordo transattivo con il condebitore solidale, *Parte_7*, eseguito in relazione alla sola quota pretesa nei confronti di tale debitore, pari a Euro 701.429,91, di cui: (i) Euro 395.614,75 in relazione alla quota di danno sub n. 1 del ricorso introduttivo (ossia al riconoscimento di compensi sproporzionati in favore dell'organo amministrativo), pari alla quota di 1/4 del credito risarcitorio (complessivamente determinato in Euro 1.582.459,00) di cui era stata richiesta la misura cautelare nei confronti di *Parte_7*, *Parte_2*, *Controparte_3* e Giacomo Daniele, in via solidale tra loro; (ii) Euro 198.057,50 in relazione alla quota di danno sub n. 2 del ricorso introduttivo (ossia al sostenimento di ingenti spese non inerenti all'oggetto sociale), pari alla quota di 1/4 del credito risarcitorio (complessivamente determinato in Euro 792.230,00) di cui era stata richiesta la misura cautelare nei confronti di *Parte_7*, *Parte_2*, *Controparte_3* e Giacomo Daniele, in via solidale tra loro; (iii) Euro 107.757,66, in relazione alla quota di danno sub n. 3 del ricorso introduttivo e della presente memoria (ossia all'erogazione di finanziamenti infruttiferi in favore del socio e Presidente del Consiglio di amministrazione per scopi di natura esclusivamente personale), pari alla quota di 1/9 del credito risarcitorio di cui era stata richiesta la misura cautelare nei confronti di *Parte_7*, *Parte_5*, *Parte_6*, *Controparte_4*, *Pt_4* [...], *CP_2*, *Parte_2*, *Controparte_3* e Giacomo Daniele, in via solidale tra loro.

Precisava altresì che la Procedura aveva incassato l'importo complessivo di Euro 120.000,00 in esecuzione dell'accordo transattivo sottoscritto con il *Parte_7* - in relazione alla sola quota pretesa nei confronti di tale debitore solidale, pari a Euro 701.429,91, con conseguente inoperatività della disposizione di cui all'art. 1304 c.c. in favore dei condebitori solidali estranei all'accordo, che, dunque, non ne potevano profittare per l'intero danno lamentato dalla

Procedura, come da giurisprudenza consolidata (tra tutte, Cass., SS.UU., 30 dicembre 2011, n. 30174, in Dejure), secondo cui, qualora la transazione abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo (come nel caso di specie), il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la Liquidazione Giudiziale *Parte_1* [...] n. 164/2024, in persona del Curatore, come in atti rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, concludeva disporsi il sequestro conservativo anche presso terzi, di tutti i crediti, nonché dei beni mobili e immobili di proprietà dei Signori *Parte_5* (C.F. *C.F._9* , *Parte_6* (C.F. *C.F._10* , *Controparte_4* (C.F. *C.F._7*), *Parte_4* (C.F. *C.F._8*), *CP_2* (C.F. *C.F._12*), *Parte_2* (C.F. *C.F._3* , *Controparte_3* (C.F. *C.F._4*) e Giacomo Daniele (C.F. *C.F._13* , per le causali di cui al ricorso introduttivo , sino alla concorrenza della somma pari almeno a Euro 2.895.359,24 (già al netto della quota di pretesa oggetto dell'accordo transattivo intervenuto tra la Procedura ricorrente e il Signor *Parte_7*), oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e ulteriori spese, come di seguito esposto per comodità di riferimento: (i) Euro 1.186.844,25 in relazione alla quota di danno sub n. 1 del ricorso introduttivo (ossia al riconoscimento di compensi sproporzionati in favore dell'organo amministrativo), di cui dovevano risponderne i Signori *Parte_2* , *Controparte_3* e Giacomo Daniele, in via solidale tra loro; (ii) Euro 594.172,50, in relazione alla quota di danno sub n. 2 del ricorso introduttivo (ossia al sostenimento di ingenti spese non inerenti all'oggetto sociale), di cui dovevano risponderne i Signori *Parte_2* , *Controparte_3* Giacomo Daniele, in via solidale tra loro; (iii) Euro 862.061,25, in relazione alla quota di danno sub n. 3 del ricorso introduttivo (ossia all'erogazione di finanziamenti infruttiferi in favore del socio e Presidente del Consiglio di amministrazione per scopi di natura esclusivamente personale), di cui dovevano risponderne i Signori *Parte_5* , *Parte_6* , *Controparte_4* , *Parte_4* , *CP_2* [...] *Parte_2* , *Controparte_3* Giacomo Daniele, in via solidale tra loro; (iv) Euro 252.281,24, in relazione alla quota di danno sub n. 4 del ricorso introduttivo (ossia alla cessione del contratto di leasing immobiliare con Unicredit Leasing S.p.A.), di cui dovevano risponderne i Signori *CP_2* , *Pt_2* , *Parte_2* , *Controparte_3* e Giacomo Daniele, in via solidale tra loro. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge

osserva in diritto:

Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di improcedibilità o inammissibilità della domanda cautelare sollevata dai resistenti, in considerazione della clausola arbitrale di cui all'art. 25 dello Statuto sociale della Società, ai sensi del quale "Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le

controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'Arbitro giudicherà secondo diritto/equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, sulla base di quanto previsto dalla legge"

L'eccezione è infondata, in quanto la clausola compromissoria contenuta nello statuto della Società non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal Curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.f. (ora art. 255 CCII), nella quale, come noto, confluiscono l'azione sociale ex art. 2393 c.c. e l'azione dei creditori ex art. 2394 c.c.. ciò in ragione del carattere unitario ed inscindibile dell'azione (Cass., 23 luglio 2020, n. 15830; Cass., CASS. 2023 n. 34819).

1 – Presupposti del sequestro conservativo:

Giova premettere che -ai sensi dell'art. 671 c.p.c.- il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare è, quindi, richiesta la coesistenza dei due requisiti (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. lav., 03/02/1996, n. 927) del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, intesi, il primo, come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e, il secondo, come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.

~~~~~

### **2 - Natura dell'azione esercitata dal Fallimento:**

Ciò posto, la domanda cautelare in esame è stata proposta *ante causam*, al fine di garantire la fruttuosità della domanda risarcitoria che la liquidazione giudiziale della Parte\_I ha prospettato di voler proporre nei confronti degli amministratori della società e dei componenti del Collegio sindacale, a seguito dei danni dagli stessi cagionati al patrimonio sociale.

Orbene, quanto alla natura dell'azione esercitata, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui -per effetto del fallimento di una società di capitali- le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).

Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge

chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.

Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (cfr., in questo senso, Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cassazione civile, sez. I, 22 ottobre 1998, n. 10488).

Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr., Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).

### **L'eccezione di prescrizione**

Deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai resistenti. Ed invero, anche se la sola azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica, rimanendo la prescrizione sospesa finché questi ricopre il suo ufficio, ai sensi dell'art. 2941, n. 7 c.c., nel caso di esercizio cumulativo di detta azione con quella prevista dall'art. 2394 c.c., il curatore può beneficiare del più ampio termine prescrizionale consentitogli da quest'ultima azione, atteso il carattere di unitarietà ed inscidibilità della domanda proposta (cfr., la già richiamata Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977).

Ebbene, la specifica azione di cui si discute è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia e dei soci e dei creditori sociali; essa sorge, ai sensi dell'art. 2394, secondo comma, c.c., non al tempo dei fatti costituenti violazione degli obblighi incombenti ad amministratori e liquidatori, bensì nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei creditori della società e si trasmette al curatore nel caso di fallimento sopravvenuto (Cassazione civile, sez. I, 7 novembre 1997, n. 10937). Da ciò deriva che la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento (cfr., per tutte, Cassazione civile, 28 maggio 1998, n. 5287; Cassazione civile, sez. un., 6 ottobre 1981, n. 5241; Cassazione civile, 5 luglio 2002, n. 9815). Tuttavia, al fine di costituire il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, l'insufficienza in argomento - intesa come

eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa o insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti della società – deve presentarsi come oggettivamente conoscibile dai relativi creditori (cfr., sul punto specifico, Cassazione civile, 25 luglio 2008, n. 20476; Cassazione civile, 18 gennaio 2005, n. 941).

La giurisprudenza ha, poi, precisato che l'onere della prova della preesistenza al fallimento dello stato di insufficienza patrimoniale della società spetta al soggetto che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento dell'azione di responsabilità, eccepisca l'avvenuta prescrizione della stessa azione (cfr. Cassazione civile, 28 maggio 1998, n. 5287; Cassazione civile, 25 luglio 1979, n. 4415).

Nel caso in esame l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata, in quanto non può ritenersi fornita la prova da parte dei resistenti della sussistenza di indici univoci e oggettivi dell'insufficienza patrimoniale in data antecedente l'apertura della liquidazione giudiziale, con la conseguente decorrenza dei termini di prescrizione solo da tale data, 28 marzo 2024.

\*\*\*\*\*

#### **4 – Le condotte di mala gestio dedotte dal *Parte\_11* :**

La domanda cautelare di sequestro conservativo può trovare accoglimento, nei limiti di seguito esposti.

##### **a) riconoscimento di compensi estremamente sproporzionati rispetto alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa corrisposti in favore dell'organo amministrativo.**

Deve ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* in ordine alla prima ipotesi di mala gestio contestata dalla procedura di liquidazione, consistente nella decisione assunta dall'assemblea dei soci di corrispondere, in favore dell'organo amministrativo, compensi del tutto sproporzionati all'ammontare del fatturato e alla dimensione dell'impresa. Sul punto devono condividersi, allo stato e salva ogni diversa valutazione all'esito del giudizio, le considerazioni svolte dal consulente della procedura che ha ritenuto del tutto irragionevoli e sproporzionati i corrispettivi deliberati dall'assemblea dei soci e riscossi dall'amministratore *Parte\_7* (quale Presidente del Consiglio di amministrazione), risultati pari a circa il 17% del totale complessivo dei ricavi consuntivati dalla società nel periodo 2017- 2019, mentre nel corso del 2019 erano giunti persino ad assorbire il 41% dei ricavi stessi (cfr. p. 13, relazione tecnica prodotta sub doc. 3).

Tali compensi devono ritenersi del tutto irragionevoli nella misura di Euro 1.582.459,00, integrando pertanto un'ipotesi di distrazione causativa di grave danno per la società e per i creditori sociali. Il *fumus* per l'azione di responsabilità deve essere ritenuto sussistente nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione *Parte\_7* [...], che ha dato concreta attuazione alle delibere assembleari e ha percepito gli ingenti compensi, in solido tuttavia con i membri del Collegio sindacale in carica sia alla data di assunzione che di esecuzione delle delibere assembleari, *Parte\_2*, *Controparte\_3* Giacomo Daniele.

##### **b) Sulle ingenti spese non inerenti all'oggetto sociale e addebitate alla Società**

Parimenti, deve ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* in ordine alla condotta di distrazione posta in essere da *Parte\_7*, che ha attinto dal patrimonio aziendale risorse in quantità significativa, per proprie esigenze personali di natura quotidiana, cagionando, per l'effetto, un danno alla Società e ai creditori sociali in misura pari alla somma delle spese effettuate per scopi estranei all'oggetto sociale durante il periodo dal 2017 al 2019, quantificata in complessivi Euro 792.230,00.

Anche in ordine a tale ipotesi di mala gestio devono condividersi le analisi e le valutazioni operate dal consulente tecnico, che (p. 22, relazione tecnica prodotta sub doc. 3, che sulla base dei libri contabili e della documentazione acquisita ha ricondotto tali spese ad esigenze personali del *Parte\_7*

Il *fumus* dell'azione di responsabilità sussiste, oltre che per *Parte\_7*, anche per i membri del Collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti, *Parte\_2*, *Controparte\_3* Giacomo Daniele, che non hanno esercitato il dovuto controllo e non hanno impedito tali condotte ricorrendo ad iniziative anche giudiziarie.

- c) Sussistono gli elementi per concedere la misura cautelare anche per la condotta di distrazione consistente nella concessione, in data 6 luglio 2017 e in data 6 novembre 2017, alla presenza dell'intero Collegio sindacale (composto dai Signori *Parte\_2*, *Controparte\_3* e Giacomo Daniele), da parte dell'assemblea dei soci di *Parte\_1* di due finanziamenti infruttiferi per scopi esclusivamente personali (e, dunque, del tutto estranei all'oggetto sociale), rispettivamente dell'importo complessivo di Euro 260.000,00 e 950.000,00, ad un tasso di interesse dell'1% annuo e senza il rilascio alcuna garanzia. La condotta di mala gestio deve essere ravvisata, oltre che nella concessione del prestito per ragioni del tutto estranee all'oggetto sociale anche per non essersi adoperati per recuperare il credito successivamente.

Come ricostruito dal Consulente della Procedura (cfr. p. 24, relazione tecnica prodotta sub doc. 3), il socio *Parte\_7* ha provveduto a rimborsare alla Società nei tempi stabiliti soltanto il primo dei finanziamenti ricevuti, rimanendo debitore del finanziamento concessogli con delibera in data 6 novembre 2017 per l'importo di Euro 950.000,00, che, per contro, avrebbe dovuto essere rimborsato in un'unica soluzione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2018, poi prorogato sino al 31 dicembre 2019; il termine di rimborso di tale ultimo prestito è stato, difatti, più volte posticipato da parte dell'Assemblea dei soci di *Parte\_1* che: con delibera del 28 giugno 2018, all'unanimità (ossia con il voto del Signor *Parte\_7* e di Global Equity Partners Pte. <sup>CP-</sup> e alla presenza dell'intero Collegio sindacale,

Di tale danno deve essere ritenuto responsabile non soltanto *Parte\_7*, ma anche tutti i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo in carica al momento della concessione (ed erogazione) dei finanziamenti in esame, i quali non soltanto non si sono attivati per impedire che tali operazioni di finanziamento venissero realizzate, ma neppure si sono adoperati in alcun modo per il recupero del credito

vantato nei confronti del Signor *Parte\_7* , con ciò consentendo la dissipazione delle risorse sociali.

**d) la cessione del contratto di leasing immobiliare in essere con Unicredit Leasing S.p.A., formalizzata con atto concluso in data 11 giugno 2020, tra la *Pt\_1***

*Infine la procedura di liquidazione ha contestato infine , quale ulteriore ipotesi di mala gestio, la cessione del contratto di leasing immobiliare in essere con Unicredit Leasing S.p.A., formalizzata con atto concluso in data 11 giugno 2020, tra la *Pt\_1* *Parte\_1* (cedente) e la Olimpia Managing Generale Agent S.r.l. (C.F./P.I. *P.IVA\_2* ), quest'ultima (cessionaria) rappresentata dall'amministratore unico Signor *Parte\_7* [...] (cfr. doc. 25, relazione tecnica prodotta sub doc. 3).*

*Anche in ordine a tali ipotesi, deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris della prospettata azione di responsabilità.*

*In particolare, all'esito delle verifiche svolte dal Consulente è emerso tale cessione non è avvenuta a prezzi di mercato, determinando un pregiudizio per la società e per i creditori sociali quantificabile nella misura di Euro 252.281,24 (ossia in misura pari alla differenza tra il valore di mercato dei beni e il prezzo di cessione, al netto dei canoni di leasing non scaduti).*

*Più specificamente la cessione dell'11 giugno 2020 non è avvenuta a valori di mercato, rilevandosi scostamenti non giustificabili tra il valore attribuito dalle parti (Euro 1.170.693,76) e quello (maggiore) ricostruibile utilizzando parametri medi tratti da fonti pubbliche (Euro 1.422.975). Tale ultimo valore ricostruito dalla Procedura trova, peraltro, riscontro nell'incarico di intermediazione immobiliare conferito dalla Società in data il 14 gennaio 2020 alla *Controparte\_9* (ossia all'agenzia immobiliare "Rivolta") - poi oggetto di unilaterale recesso da parte di *Parte\_1* in data 2 dicembre 2020 - ove i medesimi beni erano stati affidati all'agente per la ricerca di terzi compratori per un prezzo non inferiore a Euro 1.400.000,00; si noti, peraltro, che detto mandato, secondo quanto noto, era stato rilasciato in esclusiva ed era irrevocabile, prevedendo espressamente il diritto dell'intermediario a percepire dal conferente a titolo di penale l'intero compenso pattuito, oltre IVA, salvo i maggiori danni subiti, tra l'altro in caso di revoca anticipata dell'incarico prima della sua scadenza. Il recesso poi comunicato il 2 dicembre 2020 ha quindi giustificato una richiesta risarcitoria di *Controparte\_9* per Euro 68.320,00 (4% oltre IVA del prezzo di vendita fissato in Euro 1.400.000,00), insinuato in chirografo al passivo della procedura.*

*Deve anche osservarsi che la cessione avveniva in favore della Olimpia Managing Generale s.r.l. rappresentata dall'amministratore unico *Parte\_7* .*

*Sulla base di tali elementi deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris dell'azione di responsabilità nei confronti di *CP\_2* nella qualità di liquidatore in carica al momento*

della cessione del contratto, in solido con i membri del Collegio sindacale in carica all'epoca dei fatti, Signori **Parte\_2** , **Controparte\_3** e Giacomo Daniele

^^^^^^^^^^

Quanto al periculum, giova premettere che –ai sensi dell'art. 671 c.p.c.- il giudice può autorizzare il sequestro conservativo su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che questo aspetto non deve consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere le garanzie del proprio credito, ma deve concretarsi in una situazione di pericolo reale ed oggettiva, evincibile sia da elementi oggettivi (concernenti la sopravvenuta inadeguatezza -qualitativa o quantitativa- del patrimonio del debitore rispetto al presunto credito da tutelare), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio). Quindi, a differenza dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c., nella disciplina sul sequestro conservativo il legislatore non richiede la sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, ma esclusivamente la concreta possibilità che il patrimonio del debitore risulti inadeguato al soddisfacimento del credito.

Orbene, tale situazione di inadeguatezza può ritenersi allo stato sussistente, tenuto conto della entità del danno al patrimonio sociale (come sopra indicato) ed in assenza di prova della capienza dei patrimoni dei resistenti.

### P.Q.M.

1) **autorizza** il sequestro conservativo anche presso terzi, di tutti i crediti, nonché dei beni mobili e immobili di proprietà dei Signori **Parte\_5** (C.F. **C.F.\_9** , **Parte\_6** [...] (C.F. **C.F.\_10** **Controparte\_4** C.F. **C.F.\_7** ), **Parte\_4** (C.F. **C.F.\_8** ), **CP\_2** (C.F. **C.F.\_12** ), **Parte\_2** (C.F. **C.F.\_3** , **Controparte\_3** (C.F. **C.F.\_4** ) e Giacomo Daniele (C.F. **C.F.\_13** , sino alla concorrenza della somma di Euro 2.895.359,24, oltre rivalutazione monetaria , come di seguito precisato

(i) Euro 1.186.844,25, in relazione alla quota di danno sub n. 1 del ricorso, nei confronti di **Parte\_2** , **Controparte\_3** e Giacomo Daniele, in via solidale tra loro;

(ii) Euro 594.172,50, in relazione alla quota di danno sub n. 2 del ricorso introduttivo , nei confronti i Signori **Parte\_2** , **Controparte\_3** e Giacomo Daniele, in via solidale tra loro;

(iii) Euro 862.061,25, in relazione alla quota di danno sub n. 3 del ricorso introduttivo nei confronti di **Parte\_5** **Parte\_6** , **Controparte\_4** **Parte\_4** , **CP\_2** [...] **Parte\_2** , **Controparte\_3** e Giacomo Daniele, in via solidale tra loro;

(iv) Euro 252.281,24, in relazione alla quota di danno sub n. 4 del ricorso introduttivo (ossia alla cessione del contratto di leasing immobiliare con Unicredit Leasing S.p.A.), nei confronti di [...] **CP\_2** **Parte\_2** , **Controparte\_3** e Giacomo Daniele, in via solidale tra loro.

**2)** visto l'art. 669-*octies* c.p.c., **fissa** termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno di comunicazione della presente ordinanza, per l'inizio del giudizio di merito relativo al diritto in funzione del quale il sequestro è stato concesso;

**3) rimette** al giudizio di merito la decisione sulle spese del procedimento.

Si comunichi.

Roma, 19 .02.2026

Il Giudice designato

dott.ssa Flora Mazza

*(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)*